

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMPER, BENEDIKTER, RIZ, USELLINI, KESSLER
DE CAROLIS**

Presentata il 20 gennaio 1977

Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regolamento alla legge di pubblica sicurezza di data 6 maggio 1940, n. 689, all'articolo 288 rispettivamente 289 vengono determinati i requisiti ed i presupposti essenziali per il rilascio della carta d'identità. In particolare si prescrive che la carta d'identità « contiene l'indicazione dei connotati e i contrasegni salienti » (per esempio il colore dei capelli, il colore degli occhi, la statura ecc.). Spesso succede però che tali connotati vengono descritti in modo assai generico e addirittura in contrasto con la realtà. D'altra parte i requisiti caratterizzanti, come per esempio le impronte digitali, il gruppo sanguigno ecc. non vengono in alcun modo indicati.

Lo sviluppo tecnico comporta un sempre maggior numero di incidenti stradali e di incidenti sul lavoro. Per combattere tale fenomeno, notevoli e di varia natura sono stati gli sforzi compiuti nel settore dell'assistenza medica ed infortunistica. Ciò nonostante avviene quasi ogni giorno che un intervento medico non possa essere tempestivamente effettuato per la mancata o ritardata identificazione del gruppo sanguigno.

Si rende pertanto necessario o quanto meno opportuno un provvedimento con il quale l'indicazione del gruppo sanguigno

— forse anche di eventuali allergie mediche — nei documenti di riconoscimento (carta d'identità e patenti di guida o equipollenti) diventi obbligatoria. Non si può nemmeno sottacere che l'indicazione del gruppo sanguigno possa anche facilitare la attività della polizia giudiziaria specialmente in casi di particolare gravità e portata, come per esempio nei casi di omicidi volontari, rapine ecc.

Ora, nelle precedenti legislature sono state presentate diverse iniziative legislative per introdurre nel nostro sistema legislativo l'obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sui documenti di riconoscimento ed equipollenti.

Ciò nonostante fino a tutt'oggi nessun provvedimento legislativo è stato approvato, con grave pregiudizio, sia per l'attività medica, sia per l'attività della polizia giudiziaria.

Il proposto provvedimento legislativo è quindi di massima urgenza, essendo diretto ad integrare e specificare le norme della identificazione delle persone e per facilitare e rendere più efficiente l'assistenza medico-sanitaria, senza alcuna violazione della personalità umana.

Con l'articolo 1 si stabilisce che la carta d'identità e gli altri documenti equipol-

lenti devono contenere l'indicazione del gruppo sanguigno; anziché indicare specificamente i singoli documenti si è preferita la formulazione: « titolo equipollente » con chiaro riferimento agli articoli 292 e 293 del regolamento di pubblica sicurezza.

Con l'articolo 2 invece si stabiliscono i momenti e le modalità d'indicazione del gruppo sanguigno e che tale richiesta è esente da spese.

Con l'articolo 3 viene stabilito che i titolari dei documenti in oggetto devono prov-

vedere all'integrazione del documento entro il termine di 6 mesi.

Col successivo articolo 4 si stabilisce che, una volta ottenuta l'indicazione del gruppo sanguigno in un documento riconosciuto dalla legge, tale documento possa servire per l'iscrizione del gruppo sanguigno anche in altri documenti.

Infine coll'articolo 5 si stabilisce la pena per colui che è sprovvisto del documento con i requisiti ora indicati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La carta d'identità e gli altri titoli equipollenti alla carta d'identità ed in particolare le patenti di guida e porti d'arma, devono contenere, oltre ai requisiti di cui all'articolo 289, legge 6 maggio 1940, n. 639, l'indicazione del gruppo sanguigno di appartenenza, e facoltativamente di eventuali allergie mediche.

ART. 2.

L'indicazione del gruppo sanguigno di appartenenza deve avvenire al momento del rilascio della carta d'identità e degli altri titoli equipollenti alla carta d'identità, in particolare delle patenti di guida e dei porti d'arma, ed in base ad un certificato medico, esente da spese, rilasciato da un ufficiale sanitario o da un ente ospedaliero pubblico.

ART. 3.

È fatto obbligo a tutti coloro che si trovano già in possesso dei documenti descritti nell'articolo 1, a far iscrivere sugli stessi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'indicazione del gruppo sanguigno di appartenenza.

ART. 4.

Qualora il titolare di uno dei documenti indicati nell'articolo 1 richieda un qualsiasi altro documento per il quale è richiesta la indicazione del gruppo sanguigno, in base alla presente legge, è esonerato dalla presentazione di un nuovo certificato medico.

purché sia già in possesso di un documento con l'indicazione del gruppo sanguigno di appartenenza ai sensi della presente legge e che sarà quindi trascritta.

L'ufficiale sanitario, l'ente ospedaliero pubblico e chiunque è autorizzato al rilascio di certificati attestanti il gruppo sanguigno, sono tenuti, su richiesta dell'interessato, a rilasciare, senza spese, un certificato con l'attestazione del gruppo sanguigno e l'indicazione degli estremi del documento da cui è stato rilevato.

ART. 5.

Chiunque viola la presente legge è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 10.000.